

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale
Divisione XI

Circolare n.61/2000

Protocollo n. 104754 del 23 AGOSTO 2000

OGGETTO: Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Disposizioni di prima applicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000, è stato pubblicato il d.P.R. n. 218, in data 10 giugno 2000, recante il regolamento citato in oggetto, emanato ai sensi della legge 17 marzo 1997, n. 59, art. 20, allegato 1, procedimenti nn. 90 e 91, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il suddetto provvedimento è entrato in vigore il 19 agosto u.s..

Con riserva di trasmettere tempestivamente specifica circolare, finalizzata ad evidenziare ed esplicitare nel dettaglio gli elementi di semplificazione e, quindi, le significative novità, recati dalle norme del regolamento di cui trattasi – in particolare, per ciò che concerne i riflessi delle stesse sulle procedure istruttorie sinora vigenti, che vengono a subire le conseguenti e necessarie modificazioni – si intendono fornire, in tale sede, le prime disposizioni di carattere applicativo.

E' appena il caso di sottolineare che le norme regolamentari trovano applicazione per le istanze, di prima concessione e di proroga, di cassa integrazione guadagni straordinaria – ivi comprese le varie normative speciali - nonché per le istanze intese ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, che siano state presentate o trasmesse dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 218; ne consegue, pertanto, che le domande, acquisite antecedentemente al 19 agosto 2000, dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, competenti per territorio, soggiacciono alla previgente disciplina.

Qualora, nelle more dell'emanazione della presente circolare, le suddette Direzioni, a decorrere dal 19 agosto, abbiano ricevuto istanze di CIGS o di solidarietà, le trasmetteranno, con il mezzo più veloce, alla scrivente Direzione Generale – Divisione XI[^], evidenziando il rispetto del termine di presentazione della domanda ex art. 3, comma 2, del regolamento.

Appare opportuno, infine, evidenziare come l'art. 13 del regolamento di semplificazione, rechi l'abrogazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 451/94 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 863/84.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

ESAME CONGIUNTO.

La formulazione dell'art. 2 del regolamento ha, ovviamente, recepito quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469: tale provvedimento normativo – si rammenta – reca la disciplina relativa al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ed è divenuto definitivamente operativo a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 agosto 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1999 – supplemento ordinario n. 206.

In particolare, il sopra richiamato art. 3, nel confermare, al comma 1, la competenza del Ministero del lavoro in ordine all'attività concernente le eccedenze di personale, temporanee e strutturali, statuisce, al comma 2, che l'esame congiunto previsto, in fase propedeutica, nel procedimento relativo all'intervento CIGS, sia svolto presso le Regioni.

Il sopra citato art. 2 ha, pertanto, regolato lo svolgimento dell'esame congiunto, in relazione alla sede in cui deve essere tenuto, alle modalità ed all'oggetto dello stesso.

Sotto il profilo procedimentale, appare opportuno sottolineare che, ai fini della completezza della documentazione istruttoria inerente alla domanda di intervento straordinario di integrazione salariale, e quindi dell'avvio del procedimento di concessione del trattamento CIGS, dovrà essere acquisito il motivato parere che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato d.lgs.vo n. 469, le regioni devono esprimere nell'ambito delle procedure del precedente comma 2 dello stesso art. 3.

DOMANDA DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'.

Relativamente all'istanza per l'intervento CIGS, l'art. 3 del d.P.R. n. 218 ha operato una duplice semplificazione:

- sotto il profilo della validità temporale della domanda di concessione del trattamento, che può riferirsi a dodici mesi, anziché al semestre (comma 1);
- sotto il profilo dell'organo competente a ricevere la domanda, individuato al successivo art. 11 nell'ufficio che, a livello centrale, è competente nella materia, vale a dire la Divisione XI[^] di questa Direzione Generale (comma 4).

Ciò premesso, si rappresenta che la domanda, se non presentata direttamente, deve essere inviata, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE – DIVISIONE XI[^] - V. FLAVIA, 6 – 00187 ROMA.

I termini di conclusione del procedimento, indicati all'art. 8 del regolamento fanno, infatti, esplicito riferimento – per quel che riguarda la decorrenza dei suddetti termini – alla ricezione della domanda da parte della sopra citata Divisione XI[^].

Nulla viene, invece, innovato relativamente alla verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 218): in tal caso, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata A/R, ovvero la data recata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio ministeriale, cui la domanda è presentata direttamente.

Per quanto riguarda, infine, l'invio, in via telematica, della domanda, prevista come possibilità dal già richiamato art. 11, si fa riserva di fornire, a tale proposito, più precise indicazioni con la successiva circolare, cui si è più sopra fatto cenno.

Allo stato, pertanto, l'invio della domanda dovrà avvenire soltanto in forma cartacea.

Le suddette disposizioni sono valide anche in relazione all'invio o alla presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, per la quale, si rammenta, non si applica il termine di presentazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2, del regolamento.

MODULISTICA.

Premesso che è in corso di elaborazione la modulistica che recepisca le novità legislative intervenute in materia di integrazione salariale, allo stato si deve procedere con le seguenti modalità.

L'istanza di intervento straordinario di integrazione salariale va trasmessa o presentata – in tre copie, di cui una in bollo - continuando ad utilizzare il Modello CIGS/97, compilato debitamente in ogni sua parte, pena l'improcedibilità della domanda stessa (art. 2, D.M. n. 22857 del 6 giugno 1997 – Circolare n. 97 del 15 luglio 1997), con esclusione, ovviamente, delle voci che, sinora, risultavano riservate alla competente Direzione provinciale del lavoro, nonché di quelle a quest'ultima riferite.

La pagina 2 del Modello non deve più essere compilata in duplice copia, in quanto non risulta più necessaria la trasmissione della suddetta pagina all'INPS.

Tale Modello è disponibile sul sito **INTERNET WWW.MINLAVORO.IT**, alla voce **CIGS**; tramite posta elettronica all'indirizzo **DIV11@PREVIDENZA.MINLAVORO.IT**, ovvero presso la Divisione XI[^] di questa Direzione Generale.

Relativamente, invece, al modello per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, la stessa va inviata o presentata – in tre copie, di cui una in bollo - ancora mediante l'utilizzo dei Modelli CDS/1 e CDS/2, che si allegano alla presente circolare, pregandosi le Organizzazioni in indirizzo di favorirne la massima disponibilità sul territorio nazionale, fermo restando che i suddetti modelli possono, in ogni caso, essere reperiti presso la citata Divisione XI[^].

Non va più compilato, invece, il Modello CDS/3 – che, pertanto, non viene allegato – in quanto riferito alle agevolazioni stabilite dalla legge n. 236/93 ormai non più fruibili.

ACCERTAMENTI ISPETTIVI.

L'art. 4, comma 5, del regolamento di semplificazione prevede che, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, la domanda di intervento straordinario di integrazione salariale deve essere contestualmente inviata o presentata al Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio che, ricevuta l'istanza, procede, nei termini fissati dalle successive norme del regolamento, agli accertamenti previsti, trasmettendone gli esiti all'ufficio ministeriale.

Si fa presente che la domanda va presentata in tre copie, senza necessità del bollo, anche all'organo ispettivo.

PAGAMENTO DIRETTO.

Rimane immutata la procedura al fine di ottenere l'erogazione diretta del trattamento CIGS, tuttora regolata dall'art. 2, comma 6, della legge n. 223/91 (verifica ispettiva intesa ad accertare le comprovate difficoltà finanziarie dell'azienda istante).

ISTANZE DI RIESAME.

Relativamente a tali istanze, rimangono ferme le disposizioni impartite con circolare n. 17 del 16 febbraio 1996, con le seguenti modificazioni:

- l'istanza di riesame deve essere presentata alla Divisione XI[^] di questa Direzione Generale;
- la verifica da parte del competente Servizio ispezione circa i contenuti dell'istanza rispetto alle motivazioni del provvedimento ministeriale di diniego dei benefici di CIGS e di solidarietà ed in ordine, altresì, all'evoluzione subita, nel frattempo, dalla situazione aziendale, sarà attivata dal competente Ufficio ministeriale.

Gli Uffici, le Organizzazioni e gli enti in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione delle disposizioni recate dalla presente circolare, che – si ribadisce - sono di carattere eminentemente applicativo ed hanno lo scopo di garantire, nell'immediato, la continuità dell'azione amministrativa nella fase di passaggio tra la previgente disciplina e quella semplificata dal d.P.R: n. 218 del 10 giugno 2000.

Firmato il Direttore Generale

Dr. Michele Daddi